

## **SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEFIBRILLATORI**

**CIG 8675858881**

**VISTO** l'art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178;

**VISTO** lo Statuto della di Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019;

**VISTI** i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell'Amministratore Delegato del 24 gennaio 2014;

**VISTO** quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "D.Lgs. 50/2016"), nonché ai sensi di quanto previsto dal proprio "Regolamento interno per gli acquisti sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

**CONSIDERATA** la necessità rappresentata dalla Direzione Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria dello Sport ("Direzione richiedente") di affidare la prestazione in oggetto;

**TENUTO CONTO** che Sport e salute, nell'ambito della presente procedura, agisce anche in nome e per conto del CONI;

**CONSIDERATO** che, trattandosi di accordo quadro non impegnativo e vincolate per la stazione appaltante, la necessaria copertura finanziaria sarà accertata all'atto dell'emissione dell'ordine di acquisto su SAP,

### **DISPONE:**

l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, in regime di accordo quadro, del servizio di manutenzione semestrale defibrillatori all'Impresa COMETECH SRL, Partita IVA 02398450425, Codice Fiscale 02398450425, Via della Vittoria n. 74, 60035 Jesi (AN), Italia, alle seguenti condizioni:

- L'affidamento ha ad oggetto il Servizio di manutenzione semestrale dei defibrillatori che saranno sostituiti progressivamente dal 01.01.2021-28.02.2024 con l'acquisto di nuovi macchinari dalla società Nihon Kohden Italia Srl;
- L'importo massimo di spesa per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, non impegnativo e vincolante per la Stazione Appaltante, è pari ad €. 7.725,00, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, come da preventivo n. 021/005 del 09/02/2021;

La Stazione Appaltante non assume pertanto alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo massimo di spesa in quanto si tratta di importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016.

L'Impresa affidataria non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l'importo massimo di spesa non venga raggiunto ovvero qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

- L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 al netto dell'IVA.
- La Stazione Appaltante emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi del servizio fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa.

Qualora alla scadenza del Contratto non sia stato raggiunto l'importo massimo di spesa, le Parti potranno concordare una eventuale proroga del Contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi.

Il Contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell'eventuale termine di proroga, nell'ipotesi di totale raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

L'Impresa affidataria non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

- L'Impresa affidataria è stata selezionata a seguito di richiesta motivata della Direzione richiedente.
- L'Impresa affidataria dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
- Il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è il Dott. Mario Coppola nella sua qualità di Responsabile della Direzione Acquisti.
- Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è il Dr Diego Nepi Molineris nella sua qualità di Responsabile Direzione Marketing, Business e Development - Prevenzione e Protezione.

II DIRETTORE ACQUISTI  
MARIO COPPOLA

